



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

ORIGINALE

Ordinanza n° 21
in data 29/12/2011

Ordinanza del Sindaco

Oggetto: L.R. n. 9/2010 - Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 - Ordinanza per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di PM10 (polveri sottili).-

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO che nel territorio comunale, presso l'abitato della Frazione Stazione, è posizionata una centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria ambiente ed in particolare dell'inquinante polveri sottili (PM10);

PREMESSO quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale. Climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
- pertanto i comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la "individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", hanno sottoscritto in data 31.05.2011 un "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia";
- il disciplinare esplicita le finalità nel seguente modo: "...promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato – Pistoia come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale..."

ATTESO che le condizioni meteo tipiche del periodo invernale contribuiscono a mantenere elevati i valori di inquinamento da polveri sottili per cui risulta necessario attuare misure di limitazione e contrasto alle emissioni di polveri sottili;

VISTA la L.R. n. 9/2010, che attribuisce ai Sindaci la competenza ad individuare gli interventi contingibili, nonché i tempi e le modalità della loro attuazione, necessari a ridurre il numero di superamenti della concentrazione media giornaliera nell'arco dell'anno per i PM10 (polveri sottili);

VISTA la Delibera G.R. n. 1025 del 06.12.2010 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 ed in particolare quanto stabilito ai punti 4, 5, 6, 7

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 125 del 28.06.2011 con la quale si approva il Piano di Azione Comunale (P.A.C.) di cui alla D.G.R.T. 22 del 17.01.2011 con il quale sono state definite le azioni ed iniziative comunali di contrasto all'inquinamento atmosferico;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

PRESO ATTO che, sempre come rilevato da ARPAT – Dip. di Pistoia nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale, un altro possibile contributo al PM10 è dato dalla combustione degli scarti vegetali nelle attività agricole domestiche;

ATTESO che i dati di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dell'aria ambiente per il PM10 indicano che i superamenti dei valori limite di inquinamento da polveri sottili si manifestano prevalentemente nel corso del periodo invernale quando le condizioni meteo contribuiscono alla stagnazione degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure con tingibili ed urgenti di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili (PM10) nell'ambito del territorio comunale in aggiunta a quelle già attuate od in corso di attuazione;

RILEVATO che, qualora anche questi provvedimenti non facciano raggiungere i valori limite prefissati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori misure, una volta accertati li effetti conseguenti al disposto della presente ordinanza;

VISTO il D.M. n. 163 del 21.04.1999;

VISTO il D. L.gvo n. 155/2010;

VISTO il D.M. 261/02;

VISTA la D.G.R.T. n. 1325/03;

VISTO l'art. 50 del D. L.gvo 267/2000;

VISTA la L.R. n. 9/2010;

VISTA la Delibera di G.R.T. n. 246/01.03.2010;

VISTO l'art. n. 26 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini

Con decorrenza dal 01.01.2012 e fino al 31.03.2012 sull'intero territorio comunale:

- a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento che potranno rimanere in funzione al massimo per 10 ore giornaliere. Sono esclusi impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) le temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento non potrà superare i 18° C (diciotto), con esclusione degli impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura;
- c) il divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi;
- d) il divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali, carta e cartone derivanti da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

DISPONE

La massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione.

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Regione Toscana Dip. Ambiente – Via Slataper – 50144 Firenze;
- Arpat – Via Baroni 8 – 51100 Pistoia;
- Provincia di Pistoia – P.za S. Leone 1 – 51100 Pistoia;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

- Asl n. 3 – V.le S. Pertini 708 – 51100 - Pistoia;
- Locale Comando P.M.;

Al Comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

- Ai sensi dell'art. 5, III comma della L. n. 241/90 il settore competente è il Settore LL.PP. ed Ambiente;
- Ai sensi dell'art. 3 IV comma L. n. 241/90, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000;

II SINDACO
Scatragli David

Ordinanza del Sindaco n° 21 del 29/12/2011



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

COPIA

Ordinanza n° 21
in data 29/12/2011

Ordinanza del Sindaco

Oggetto: L.R. n. 9/2010 - Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 - Ordinanza per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di PM10 (polveri sottili).-

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO che nel territorio comunale, presso l'abitato della Frazione Stazione, è posizionata una centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria ambiente ed in particolare dell'inquinante polveri sottili (PM10);

PREMESSO quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale. Climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
- pertanto i comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la "individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", hanno sottoscritto in data 31.05.2011 un "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia";
- il disciplinare esplicita le finalità nel seguente modo: "...promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato – Pistoia come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale..."

ATTESO che le condizioni meteo tipiche del periodo invernale contribuiscono a mantenere elevati i valori di inquinamento da polveri sottili per cui risulta necessario attuare misure di limitazione e contrasto alle emissioni di polveri sottili;

VISTA la L.R. n. 9/2010, che attribuisce ai Sindaci la competenza ad individuare gli interventi contingibili, nonché i tempi e le modalità della loro attuazione, necessari a ridurre il numero di superamenti della concentrazione media giornaliera nell'arco dell'anno per i PM10 (polveri sottili);

VISTA la Delibera G.R. n. 1025 del 06.12.2010 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 ed in particolare quanto stabilito ai punti 4, 5, 6, 7

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 125 del 28.06.2011 con la quale si approva il Piano di Azione Comunale (P.A.C.) di cui alla D.G.R.T. 22 del 17.01.2011 con il quale sono state definite le azioni ed iniziative comunali di contrasto all'inquinamento atmosferico;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

PRESO ATTO che, sempre come rilevato da ARPAT – Dip. di Pistoia nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale, un altro possibile contributo al PM10 è dato dalla combustione degli scarti vegetali nelle attività agricole domestiche;

ATTESO che i dati di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dell'aria ambiente per il PM10 indicano che i superamenti dei valori limite di inquinamento da polveri sottili si manifestano prevalentemente nel corso del periodo invernale quando le condizioni meteo contribuiscono alla stagnazione degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure con tingibili ed urgenti di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili (PM10) nell'ambito del territorio comunale in aggiunta a quelle già attuate od in corso di attuazione;

RILEVATO che, qualora anche questi provvedimenti non facciano raggiungere i valori limite prefissati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori misure, una volta accertati li effetti conseguenti al disposto della presente ordinanza;

VISTO il D.M. n. 163 del 21.04.1999;

VISTO il D. L.gvo n. 155/2010;

VISTO il D.M. 261/02;

VISTA la D.G.R.T. n. 1325/03;

VISTO l'art. 50 del D. L.gvo 267/2000;

VISTA la L.R. n. 9/2010;

VISTA la Delibera di G.R.T. n. 246/01.03.2010;

VISTO l'art. n. 26 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini

Con decorrenza dal 01.01.2012 e fino al 31.03.2012 sull'intero territorio comunale:

- a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento che potranno rimanere in funzione al massimo per 10 ore giornaliere. Sono esclusi impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) le temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento non potrà superare i 18° C (diciotto), con esclusione degli impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura;
- c) il divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi;
- d) il divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali, carta e cartone derivanti da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

DISPONE

La massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione.

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Regione Toscana Dip. Ambiente – Via Slataper – 50144 Firenze;
- Arpat – Via Baroni 8 – 51100 Pistoia;
- Provincia di Pistoia – P.za S. Leone 1 – 51100 Pistoia;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

- Asl n. 3 – V.le S. Pertini 708 – 51100 - Pistoia;
- Locale Comando P.M.;

Al Comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

- Ai sensi dell'art. 5, III comma della L. n. 241/90 il settore competente è il Settore LL.PP. ed Ambiente;
- Ai sensi dell'art. 3 IV comma L. n. 241/90, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000;

II SINDACO
Fto Scatragli David

Ordinanza del Sindaco n° 21 del 29/12/2011



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

COPIA

Ordinanza n° 21
in data 29/12/2011

Ordinanza del Sindaco

Oggetto: L.R. n. 9/2010 - Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 - Ordinanza per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di PM10 (polveri sottili).-

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;

PREMESSO che nel territorio comunale, presso l'abitato della Frazione Stazione, è posizionata una centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria ambiente ed in particolare dell'inquinante polveri sottili (PM10);

PREMESSO quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale. Climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;
- pertanto i comuni della piana pistoiese, Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, raggruppati nella stessa area nella delibera della Giunta Regionale n. 1025 del 6.12.2010 di classificazione del territorio regionale per la "individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria", hanno sottoscritto in data 31.05.2011 un "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della piana pistoiese per la riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella provincia di Pistoia";
- il disciplinare esplicita le finalità nel seguente modo: "...promuovere azioni concertate e coordinate tra i comuni al fine della riduzione delle emissioni di PM10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nel territorio della provincia di Pistoia che rientra nella zona Prato – Pistoia come individuata dalla DGRT 1025/2010. Le azioni avranno carattere di interventi strutturali e interventi contingibili. Gli interventi contingibili dovranno essere messi in atto anche al fine di affrontare le situazioni di rischio di superamento del valore limite e dei superamenti annui fissati dalla normativa nazionale..."

ATTESO che le condizioni meteo tipiche del periodo invernale contribuiscono a mantenere elevati i valori di inquinamento da polveri sottili per cui risulta necessario attuare misure di limitazione e contrasto alle emissioni di polveri sottili;

VISTA la L.R. n. 9/2010, che attribuisce ai Sindaci la competenza ad individuare gli interventi contingibili, nonché i tempi e le modalità della loro attuazione, necessari a ridurre il numero di superamenti della concentrazione media giornaliera nell'arco dell'anno per i PM10 (polveri sottili);

VISTA la Delibera G.R. n. 1025 del 06.12.2010 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera G.R.T. n. 22 del 17.01.2011 ed in particolare quanto stabilito ai punti 4, 5, 6, 7

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 125 del 28.06.2011 con la quale si approva il Piano di Azione Comunale (P.A.C.) di cui alla D.G.R.T. 22 del 17.01.2011 con il quale sono state definite le azioni ed iniziative comunali di contrasto all'inquinamento atmosferico;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

PRESO ATTO che, sempre come rilevato da ARPAT – Dip. di Pistoia nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale, un altro possibile contributo al PM10 è dato dalla combustione degli scarti vegetali nelle attività agricole domestiche;

ATTESO che i dati di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dell'aria ambiente per il PM10 indicano che i superamenti dei valori limite di inquinamento da polveri sottili si manifestano prevalentemente nel corso del periodo invernale quando le condizioni meteo contribuiscono alla stagnazione degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure con tingibili ed urgenti di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili (PM10) nell'ambito del territorio comunale in aggiunta a quelle già attuate od in corso di attuazione;

RILEVATO che, qualora anche questi provvedimenti non facciano raggiungere i valori limite prefissati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori misure, una volta accertati li effetti conseguenti al disposto della presente ordinanza;

VISTO il D.M. n. 163 del 21.04.1999;

VISTO il D. L.gvo n. 155/2010;

VISTO il D.M. 261/02;

VISTA la D.G.R.T. n. 1325/03;

VISTO l'art. 50 del D. L.gvo 267/2000;

VISTA la L.R. n. 9/2010;

VISTA la Delibera di G.R.T. n. 246/01.03.2010;

VISTO l'art. n. 26 dello Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i cittadini

Con decorrenza dal 01.01.2012 e fino al 31.03.2012 sull'intero territorio comunale:

- a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento che potranno rimanere in funzione al massimo per 10 ore giornaliere. Sono esclusi impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
- b) le temperature dell'aria dei singoli ambienti ed edifici per tutti gli impianti di riscaldamento non potrà superare i 18° C (diciotto), con esclusione degli impianti installati in edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura;
- c) il divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi;
- d) il divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali, carta e cartone derivanti da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;

DISPONE

La massima pubblicizzazione della presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione.

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Regione Toscana Dip. Ambiente – Via Slataper – 50144 Firenze;
- Arpat – Via Baroni 8 – 51100 Pistoia;
- Provincia di Pistoia – P.za S. Leone 1 – 51100 Pistoia;



Comune di Montale

Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

- Asl n. 3 – V.le S. Pertini 708 – 51100 - Pistoia;
- Locale Comando P.M.;

Al Comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

- Ai sensi dell'art. 5, III comma della L. n. 241/90 il settore competente è il Settore LL.PP. ed Ambiente;
- Ai sensi dell'art. 3 IV comma L. n. 241/90, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gvo 267/2000;

II SINDACO
Fto Scatragli David

Ordinanza del Sindaco n° 21 del 29/12/2011